

a cura di **Guido Sagliaschi** e **Immacolata Lepri** (*) e del **Centro Studi Internazionali GEB Partners** (**)

Austria

Operazioni di acquisizione di partecipazioni da parte correlata

Il *Budget* 2011-2014 ha apportato alcune modifiche al regime fiscale austriaco. A partire dal 1° gennaio 2011, gli **interessi** da corrispondersi in relazione ad operazioni di acquisizione di partecipazioni da parte correlata non sono **deducibili**. La nuova norma si applica con effetto retroattivo e coinvolge anche le operazioni di acquisizione infragruppo, effettuate anteriormente al 1° gennaio 2011. Gli interessi relativi ad operazioni di acquisizione tra terzi sono, al contrario, deducibili. Secondo la legislazione austriaca, si applica una **ritenuta alla fonte del 25%** ai pagamenti di **dividendi intercompany domestici**, in presenza di una percentuale di partecipazione inferiore al 25%. In virtù del *Budget* 2011-2014, a decorrere dal 1° ottobre 2011, la percentuale di partecipazione per beneficiare dell'esenzione dalla ritenuta si riduce al 10%.

Le **modifiche agli incentivi per attività di ricerca e sviluppo** riguardano:

- l'aumento fino al 10% del *premium* già previsto nella misura del 8%;
- la limitazione del suindicato *premium* alle attività di ricerca e sviluppo svolte in territorio austriaco.

Canada

Diminuzione dell'imposta generale federale sul reddito delle persone giuridiche

Con effetto **dal 1° gennaio 2011**, l'aliquota dell'imposta generale federale sul reddito delle persone giuridiche subisce una diminuzione, passando dal 18% al **16.5%**. Un'**ulteriore riduzione**, fino al **15%**, è prevista con decorrenza 1° gennaio 2012.

La diminuzione dell'aliquota dell'imposta generale federale sul reddito delle persone giuridiche rappresenta una delle misure adottate dal governo canadese, nel corso degli ultimi anni, con l'obiettivo di accrescere la competitività del Paese sul piano fiscale. Essa segue l'eliminazione, nel 2006, della *federal capital tax*, nonché l'abrogazione, nel 2008, della *corporate surtax*.

Cina

Pubblicato l'APA Report annuale

Nel dicembre 2010, l'Amministrazione fiscale cinese ha pubblicato l'*APA (Advance Pricing Agreement) Report* annuale, il quale include:

- un'introduzione all'*APA program* cinese;
- le procedure di implementazione;
- gli sviluppi recenti in materia;
- la statistica per il periodo 1° gennaio 2005-31 dicembre 2009.

Il documento (*China Advance Pricing Arrangement Annual Report*) pone la Cina in linea con alcune amministrazioni fiscali, tra cui Stati Uniti, Giappone, Australia, Canada, Italia. Infatti, mediante la pubblicazione periodica degli sviluppi del suo

(*) Studio Pavia e Ansaldo. Hanno collaborato Federico Sommariva, Valeria Vargas e Immacolata Lepri per: Giappone, Ungheria, Russia.

(**) Di Piergiorgio Valente e Caterina Alagna per: Austria, Canada, Cina, Germania, Svizzera.

APA program, l'Amministrazione fiscale cinese si propone di **migliorare le relazioni con i contribuenti** ed il **livello di trasparenza** sul piano legislativo ed applicativo.

Nel periodo 1° gennaio 2005-31 dicembre 2009, l'Amministrazione fiscale cinese ha concluso complessivamente 53 *APAs*, di cui 41 unilaterali e 12 bilaterali. Il documento rileva un significativo *trend* verso l'aumento del numero degli *APAs* bilaterali rispetto al numero (decescente) degli *APAs* unilaterali.

Germania **Novità per exit tax e CFC**

L'*Annual Tax Act* 2010, in vigore dal gennaio 2011, apporta modifiche alla disciplina tedesca in materia di *exit tax* e CFC.

Secondo le nuove disposizioni:

- il **trasferimento di assets** - detenuti da una società tedesca - alla stabile organizzazione estera;
- il **trasferimento dell'attività di business**;
- il **trasferimento di sede** all'estero;

sono **soggetti ad exit tax** che si applica sull'intero cd. *built-in gain*.

L'*Annual Tax Act* 2010 amplia inoltre la definizione di *low taxation* ai fini dell'applicazione della disciplina CFC tedesca. La nuova definizione, in particolare, prende in considerazione i *tax credits* e i *refunds* a livello dell'azionista con l'obiettivo di determinare se l'aliquota effettiva estera risulta inferiore del 25% rispetto all'aliquota applicabile secondo l'ordinamento tedesco.

Giappone **Nuova normativa per gli operatori di strumenti finanziari**

Ad inizio 2011, in Giappone, sono entrate in vigore le modifiche al Financial Instrument and Exchange Act emanato nel maggio dell'anno precedente. Tali modifiche hanno introdotto nuove norme circa la **vigilanza** sugli operatori di strumenti finanziari (*broker* di titoli). Gli operatori finanziari che fanno parte di gruppi, più o meno complessi, possono subire gli effetti a cascata di un'improvvisa insolvenza o comunque di uno stato di sofferenza della società capogruppo ovvero delle altre società affiliate. La riforma stabilisce che, al fine di **prevenire** lo scenario descritto, nel caso in cui le disponibilità finanziarie di un gruppo di società (fatta esclusione per soggetti esteri) eccedano 1 miliardo di yen, gli operatori finanziari facenti parte del gruppo dovranno **inoltrare una notifica** alle competenti autorità entro due settimane dal raggiungimento di tale soglia, comunicando: (i) l'avvenuto raggiungimento della soglia limite; (ii) l'ammontare totale delle disponibilità; (iii) i criteri di calcolo. A seguito di tale comunicazione, i suddetti operatori finanziari verranno classificati come Operatori Finanziari Speciali (OFS). Un OFS ha l'obbligo di **referire periodicamente** circa le condizioni finanziarie del gruppo a cui appartiene. Inoltre, dovrà periodicamente preparare e inviare un *business report* aggiornato che descriva le condizioni finanziarie e il patrimonio delle varie società affiliate e di quelle società sulle quali l'OFS possa concretamente esercitare un'influenza sull'andamento finanziario. La nuova normativa ha altresì introdotto **maggiori poteri di vigilanza per le autorità com-**

petenti: in questa prospettiva, è stata introdotta la possibilità di richiedere in qualsiasi momento relazioni di chiarimento, nonché di effettuare ispezioni a sorpresa anche nei confronti delle società affiliate ad un OFS. Sono inoltre previsti **particolari controlli per le società affiliate** di un OFS che periodicamente offrono assistenza finanziaria al medesimo OFS. In particolare, tali società dovranno preparare una relazione dettagliata circa le condizioni del proprio business e del proprio patrimonio e saranno sottoposte a periodiche ispezioni da parte delle autorità competenti, che potranno anche estendersi alle società collegate.

Russia

Brevi note sulla recente riforma della Legge n. 115/2005 sui contratti di concessione

Con la Legge Federale n. 152/2010 sono state apportate interessanti modifiche alla Legge Federale 115/2005 sui contratti di concessione. Le innovazioni introdotte hanno l'obiettivo di **stimolare maggiormente gli investitori privati**, sia russi che stranieri. Tra le novità si segnala la facoltà di stipulare **contratti trilaterali** tra concedente, concessionario e terzo finanziatore del progetto (es. le banche). Tali accordi devono prevedere, in caso di inadempimento del concessionario, le responsabilità di quest'ultimo nei confronti del terzo finanziatore, nonché l'obbligo da parte del concedente di indire una nuova gara per individuare un nuovo concessionario. In tale caso, il concedente conclude un contratto con il nuovo concessionario così individuato per il suo subentro nel contratto di concessione; eventuali modifiche al precedente rapporto devono essere fatte con un separato contratto tra le parti. La riforma indica inoltre che ogni contratto trilaterale di questo tipo può essere concluso con un unico ente finanziatore; nei progetti finanziati da più banche, peraltro, tale limitazione potrà essere aggirata indicando una sola banca come effettiva contraente, la quale a sua volta dovrà stipulare autonomi accordi con gli altri enti creditizi coinvolti. Il contratto trilaterale non può avere una durata superiore a quella del contratto di concessione. Un'ulteriore novità riguarda la possibilità per aziende statali e municipali, se l'oggetto del contratto è di loro proprietà, di **stipulare autonomamente contratti di concessione in qualità di soggetti concedenti**, quindi senza previamente richiedere un'autorizzazione all'ente statale da cui giuridicamente dipendono, come accadeva in precedenza. A seguito di tale riforma, le aziende statali/municipali possono effettuare una serie differenziata di operazioni: dare in concessione beni statali/municipali; cedere a privati contratti di locazione di terreni statali su cui realizzare le opere oggetto del contratto di concessione; concedere in sublocazione terreni statali su cui, in forza di un contratto di concessione, costruire/ricostruire progetti infrastrutturali. La Legge Federale n. 115/2005, nella versione originaria, prevedeva quale unica tipologia di bene oggetto del contratto di concessione, i beni immobili. Con la Legge n. 152/2010, possono essere oggetto di contratto anche **beni mobili «tecnologicamente connessi» a quelli immobili e «necessari alla corretta esecuzione del progetto»**. Trattasi di una modifica atta ad evitare la conclusione di ulteriori contratti accessori a quello di concessione. La Legge Federale n. 152/2010 stabilisce altresì che il contratto di concessione deve

prevedere un **indennizzo** per le spese sostenute dal concessionario durante l'esecuzione del contratto, qualora il progetto non sia portato a termine e dunque il concessionario non venga remunerato dell'investimento attraverso l'utilizzo del bene in concessione. Tale norma, pur introducendo una garanzia per il concessionario al recupero dell'iniziale investimento, prevede tuttavia rigorosi limiti. Il concessionario, difatti, può richiedere soltanto gli indennizzi definiti in conformità della c.d. Legge sulle Tariffe e unicamente alla cessazione del contratto. Il concessionario, inoltre, deve essere in possesso di un programma degli investimenti effettuati, approvato sin dalla stipulazione del contratto di concessione dall'ente statale competente. Eventuali indennizzi di altro tipo potranno essere espressamente pattuiti, a seguito di trattative, in sede contrattuale.

Svizzera

Obbligo di scambio di informazioni

Nel corso del 2010, la Svizzera ha sottoscritto varie **convenzioni contro le doppie imposizioni**, le quali includono disposizioni sullo scambio di informazioni in conformità con lo *standard* di cui all'art. 26 del Modello OCSE. Trattasi in particolare dei trattati con Canada, Germania, Grecia, Hong Kong, India, Giappone, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca.

A fine 2010, è stata adottata un'Ordinanza la quale, in ossequio agli impegni assunti a livello internazionale, fissa le regole procedurali ai fini dell'adempimento dell'obbligo di scambio di informazioni su richiesta.

Gli impegni di trasparenza fiscale hanno dato frutti anche a livello cantonale, grazie al varo di **mini-ammistie fiscali**, i cui risultati sono stati resi noti nel gennaio 2011. I primi recenti dati evidenziano che sono circa 5.000 i contribuenti che hanno scelto di aderire alla misura denunciando al Fisco locale redditi, imponibili e patrimoni non dichiarati negli anni precedenti.

Tra i 22 Cantoni che nel 2010 hanno applicato la mini-ammistia si segnala Zurigo, nelle cui casse dovrebbero affluire circa 60 milioni di franchi svizzeri. Nel Cantone di San Gallo, invece, sono stati *rivelati* all'Amministrazione finanziaria locale 105 milioni di franchi. A Basilea, hanno aderito alla misura 330 contribuenti, a Lucerna circa 300. Nelle casse di Ginevra sono pervenuti circa 70 milioni di franchi svizzeri. La misura applicata ha avuto successo anche nei Cantoni di Jura e nel Canton Ticino.

Ungheria

Nuova legge sui media

Il 21 dicembre scorso il Parlamento ungherese ha approvato due progetti di legge e un emendamento costituzionale che accrescono il potere di **supervisione e controllo** delle autorità sui media, siano essi privati o pubblici, inclusi quelli che hanno stabilito la propria sede all'estero precisamente al fine di sfuggire al mirino del governo ungherese. La nuova legislazione, in vigore dal 1° gennaio 2011, prevede infatti **l'istituzione di un'Autorità Nazionale** per i Media e le Comunicazioni, i cui membri sono nominati direttamente dal partito di maggioranza e che ha il potere di imporre sanzioni sulla base di vaghi concetti quali «**interesse pubblico**», «**moralità comune**» e «**violazione dell'obbligo di un'informa-**

zione obiettiva». Le trasgressioni potranno costare fino a un massimo di 200 milioni di fiorini ungheresi (€ 700.000) alle più importanti emittenti radio e televisive, e fino a 50 milioni di fiorini (€ 180.000) a quelle minori, fino a 25 milioni di fiorini (€ 90.000) ai quotidiani a tiratura nazionale e ai siti internet, e fino a 10 milioni (€ 36.000) ai settimanali e altri periodici. Inoltre, saranno previste multe fino a un massimo di 2 milioni di fiorini (€ 7.250) per i direttori di media ritenuti «offensivi». Sarà possibile ricorrere in appello contro tali sanzioni. Tuttavia, le corti non si potranno pronunciare sulla legittimità o illegittimità dell'ammenda, ma solo **sull'appropriatezza della stessa**. Inoltre, l'Autorità ha la facoltà di **sospendere** le trasmissioni e le pubblicazioni per un periodo minimo di un paio di ore fino a un massimo di 30 giorni. In casi estremi la sospensione potrà essere definitiva e irrevocabile. Oltre a ciò, la nuova legge attribuisce all'organo il potere di **accedere ai documenti** prima della loro divulgazione e di richiedere che vengano **svelate le fonti** qualora lo ritenga necessario ai fini della «sicurezza nazionale». Le nuove disposizioni inaspriscono la regolamentazione anche in materia di contenuti. La metà della programmazione delle stazioni televisive private dovrà essere di origine europea e, di questa, un terzo di origine ungherese. Nel caso delle emittenti pubbliche, sono previste restrizioni ancora più rigide. All'informazione dovrà essere data preminenza assoluta in determinate fasce orarie, mentre contenuti troppo espliciti e non indicati per un pubblico di minori dovranno essere trasmessi solo dopo le 21.00. La controversa legislazione ha suscitato l'indignazione dell'ambiente giornalistico, che non ha tardato a manifestarsi in esplicite forme di protesta. La comunità internazionale ha espresso immediatamente la propria preoccupazione per l'entrata in vigore della «**legge bavaglio**» avvenuta proprio nel giorno in cui l'Ungheria ha assunto la presidenza semestrale dell'UE. L'OSCE ha emesso un comunicato di dura condanna, nella quale si dichiara che la nuova legge sui media **viola apertamente i principi di libertà** promossi dall'Organizzazione e mina l'indipendenza e il pluralismo dei mezzi di comunicazione.